



COMUNE DI ACI CATENA

SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 143 del 25/07/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER TRE ANNUALITÀ 2019/2022, ALLA SOCIETÀ ASSICURATIVA: CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A. – AGENZIA DI ACIREALE CON SEDE IN CORSO UMBERTO N. 73 – ACIREALE (CT) – P.IVA 00320160237 CODICE UNIVOCO UFFICIO: 6ZJDNZ CIG: ZE42951F38

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

- che il Ministero dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
- che è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. L'ulteriore differimento del termine è stato disposto con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019.
- che con Decreto 28 marzo 2019 è stato ulteriormente differito quale termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici al **30 giugno 2019**. Sono interessati all'ulteriore differimento di comuni di cui alla *delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018 - G.U. 2 gennaio 2019, n. 1* (comuni di Acì Bonaccorsi, di Acì Catena, di Acì Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018).

CONSIDERATO pertanto, che fino alla data di differimento è autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 recita *che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in*

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, o per i lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

ATTESO CHE il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 183, del D. Lgs 18 agosto 2000, comma 1, che testualmente recita: <<Impegno di spesa. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151.>>;

VISTO, altresì, l'art. 191, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, concernente:<< Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese>>;

VISTO l'art. 51, comma 3, della Legge 08/06/1990, n. 142 introdotto dall'art. 1, lettera h, della L.R. 12/12/1991, n. 48 come modificato dall'art. 2, comma 3, della L. R. 07/09/1998, n. 23, di reperimento della Legge 15 maggio 1997 n. 127, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la competenza per l'adozione degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTA la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24/02/1995, n. 7/95, (G.U. 28/03/1995, n. 73) concernente l'argomento;

VISTA la nota prot. 37492 del 06/10/2000 del Segretario e Direttore Generale ribadente che la Giunta Municipale non può adottare direttamente impegno di spesa, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 6 della L. 128/97 come recepito dalla L.R. 23/1999;

VISTA la nota 40367 del 24/10/2000 del Segretario e Direttore Generale indirizzata ai Capi Settore dell'Ente che fa presente che, "a norma dell'art. 6 della L. 127/97 come recepita dalla Regione Sicilia con L.R. 23/98, l'adozione degli impegni di spesa è di competenza dei responsabili titolari delle posizioni organizzative, compreso l'adozione dell'impegno di spesa di cui all'art. 35 comma 3 del D. lgs.vo 77/95 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 82 del Regolamento comunale dei contratti per come modificato con la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 29 del 06/06/2012 che consente di provvedere "in economia" alla fornitura di beni e servizi per importi inferiori a € 5.000,00;

REPUTATO di dover impegnare la somma occorrente per il servizio di cui in oggetto;

ATTESO CHE:

- il responsabile del procedimento con la sottoscrizione della presente determinazione attesta che per l'individuazione del soggetto affidatario è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti/affidamenti;
- che con note prot. 16576 – 16577 – 16578 – 16579 – 16580 - 16581 del 30/04/2019 sono state richieste a Società Assicuratrici dei preventivi sul costo di polizza assicurativa, infortuni/malattia e responsabilità verso terzi per tre anni rinnovabili per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Acì Catena;

VISTI i preventivi di spesa, presentati:

- CATTOLICA Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia di Acireale con sede in Corso Umberto – Acireale (CT) – P.IVA 00320160237 prot. 24901 del 02/07/2019 per 30 assicurati così distinto:

Infortunati/malattia € 1.076,25 annui

Responsabilità civile verso terzi € 971,89 annui

Che successivamente essendo l'assicurazione nominativa e non più a numero assicurati è stata richiesta riformulazione dell'offerta per n° 23 volontari così distinta:

Infortunati/malattia € 825,13 annui

Responsabilità civile verso terzi € 745,12 annui

- GENERALI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Acireale con sede in Via Lombardia – Acireale (CT) – prot. 22166 del 10/06/2019 per 30 assicurati così distinto:

Infortunati/malattia € 3.900,00 annui

Responsabilità civile verso terzi € 390,00 annui

RITENUTO che il preventivo più favorevole per l'Ente è quello della CATTOLICA Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia di Acireale con sede in Corso Umberto – Acireale, che si allega;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale;

CONSIDERATO che il mancato affidamento assicurativo della polizza per infortuni/malattia e responsabilità civile verso terzi per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Aci Catena, potrebbe costituire un danno all'Ente in quanto non può usufruire della collaborazione dei volontari in caso di qualsiasi attività quale quella di prevenzione incendi, ecc.;

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m. e i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

VISTA la L.R. 8 del 17/05/2016 di modifica della L.R. 12 del 12/07/2011 e recepimento del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di affidare il **servizio assicurazione infortuni e responsabilità civile per i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, per tre anni 2019/2022**, la CATTOLICA Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia di Acireale con sede in Corso Umberto – Acireale (CT) – P.IVA 00320160237 così distinto: Infortunati/malattia € 825,13; Responsabilità civile verso terzi € 745,12 per complessivi € **1570,25 annui** ;
2. di impegnare la somma di € **1570,25** IVA compresa, occorrente per l'affidamento del servizio di cui sopra per l'annualità 2019/2020 alla missione 11 programma 1, titolo 1 capitolo 4140/10 del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario 2019;
3. di impegnare la somma di € **1570,25** IVA compresa, occorrente per l'affidamento del servizio di cui sopra per l'annualità 2020/2021 alla missione 11, programma 1, titolo 1, capitolo 4140/10 del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario 2020;
4. di riservarsi di impegnare l'ulteriore somma per l'annualità 2021/2022 sul redigendo bilancio 2020-2022 ;
5. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Alfredo Massimino al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 095/7684500.

Il Responsabile Servizio P.C.

(geom. Alfredo Massimino)

Il Responsabile Area Tecnica

(dott.ing. Alfio Grassi)

Aci Catena, 25/07/2019

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale